AREA I

SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE, ORGANI ESTITUZIONALI, CED

SERVIZIO: PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

1/

# CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2011.

L' anno duemiladodici, il giorno 06 del mese di Giugno, nella sede del comune di Arenzano, tra la delegazione trattante pubblica del comune di Arenzano, composta dai sigg.ri:

Segretario/direttore generale d.ssa Rosetta Barbuscia Giampiero Giglio Presidente Componente

e la delegazione trattante di parte sindacale come di seguito composta:

C.G.I.L. F.P. Boero Marina C.I.S.L. F.P.S. Marras Maria Teresa U.I.L. F.P.L. C.S.A.

Di.C.C.A.P.

M

e la R.S.U così composta: Cello Maurizio, Parodi Enrico, Picchi Maurizio, Izetta Chiara, Borello Paola, Marcenaro Cristina, Bruzzo Ernesto,

VISTA l'ipotesi di contratto decentrato siglata tra le parti il giorno 24 aprile 2012;

VISTO il parere rilasciato in data 26/04/2012 dal Revisore dei Conti in materia di compatibilità dei costi dell'ipotesi di accordo con i vincoli di bilancio dell'Ente;

VISTA l'autorizzazione della G.C. alla sottoscrizione del presente contratto, rilasciata con deliberazione n. 126 del 03.05.2012;

si sottoscrive il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'annualità 2011.

#### VISTI:

- i CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali del 31.03.1999, dell'1.04.2000, del 5.10.2001, del 22.01.2004, del 9.05.2006, dell'11.04.2008, e del 31.07.2009;
- il CDI del Comune di Arenzano per il biennio economico 2009 2010, stipulato il 6.12.2010, nonché i precedenti contratti integrativi, accordi ed intese per le parti non abrogate da leggi successive:
- l'art. 31 del CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali del 22.01.2004, il quale prevede che











PROVINCIA DI GENOVA

le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengono definite annualmente dagli Enti, secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo e dal successivo art. 32;

gli artt. 33 della L. 28.12.2002 n. 289 e 40 e 40 bis del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;

ricordato che le Pubbliche Amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai CCN o che comportino oneri non

previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale in ciascuna Amministrazione. pena la nullità delle clausole difformi e la loro disapplicazione;

accertato che la determinazione del fondo per la produttività collettiva ed individuale e per il miglioramento dei servizi viene effettuata in applicazione degli artt. 31 e 32 del CCNL sopra richiamato;

dato atto che l'art. 9, c. 17, del D.Lgs. 31.05.2010, n. 78, convertito con legge 31.07.2010, n. 122, dispone il non darsi luogo senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012, fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale;

evidenziato che sulla base di quanto sopra si possono ritenere possibili le intese successive alla data di promulgazione della citata legge di conversione, riguardanti la ripartizione del fondo per le risorse decentrate, così come previsto dalla legislazione e dalle norme contrattuali vigenti, al fine di evitare il blocco immotivato e danni conseguenti al buon funzionamento dell'Ente relativamente all'erogazione di tutti i compensi accessori finalizzati al funzionamento delle PP.AA.;

considerato che con deliberazione di G.C. n. 336 del 20.12.2011, esecutiva, sono stati applicati i criteri generali di determinazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2011 nonché la determinazione dell'ammontare del fondo 2011 come risultante dalla tabella allegata alla deliberazione;

considerato inoltre che con determinazione n. 1298 del 22.12.2011 è stato aggiornato l'ammontare del fondo 2011, come da tabella allegata

dato atto che il sopra indicato importo è la risultante delle risorse di cui all'art. 31 del CCNL 23.01.2004, così come integrate da quanto previsto dall'art. 8, c. 2, del vigente CCNL per il comparto Regioni ed EE.LL. (quadriennio normativo 2006-2009), biennio economico 2006/2007) nonché dall'art. 4, c. 1 e 2, del CCNL del Comparto indicato, biennio economico 2008/2009, sottoscritto in data 31.07.2009;

dato atto, altresi, che con deliberazione di G.C. n. 13 in data 10.01.2012, esecutiva, sono stati delineati gli indirizzi da assegnare alla delegazione trattante di parte pubblica per raggiungere l'intesa con le OO.SS, sulla distribuzione del fondo per le risorse umane relativo all'anno 2011 secondo le seguenti previsioni:


 perseguire il principio di riduzione di spesa del personale in coerenza con il quadro normativo vigente il quale prevede che il trattamento economico complessivo, ivi compreso quello accessorio













dei singoli dipendenti, non superi il trattamento ordinariamente spetiante per l'anno 2010 (art. 9, comma 1 del D.L. 78/2010) e che prevede altresì che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non possa superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e sia automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio:

- stante il blocco degli effetti economici disposto dal comma 21 dell'art. 9 del D.L. 78/2010, si ritiene di non programmare progressioni economiche all'interno delle aree professionali;
- riconoscimento, ai sensi dell'art. 15, commt 2 e 4 del CCNL 01.04.1999 dell'incremento del 1,2 % del monte salari 2007 a seguito dell'effettuata riorganizzazione di alcune attività, come risulta dalla relazione prot. n. 0008671-3.5.1 del 23.05.2011 e dall'attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione prot. n. 0009286-3.5.1 del 1 06.2011.

Le parti come sopra specificate stabiliscono:

## Art. I - Ambito di applicazione, validità e durata

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo ( di seguito cedi ) si applica al personale del comune di Arenzano con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, salvo quanto di seguito previsto.

La parte economica del presente cedi si applica esclusivamente all'annualità 2011 e, per la parte normativa, costituisce aggiornamento delle previsioni pregresse conservando la propria efficacia fino alla stipula del prosimo cedi nelle materie ivi normate.

### Art. 2 - Utilizzo delle risorse decentrate relative all'anno 2011

Il fondo a disposizione per l'anno 2011 è pari ad euro 344.878,52 di cui euro 270.239,19 per la parte stabile ed euro 74.639,33 per la parte variabile, oltre alla quota di risorse trasferita per adempimenti riguardanti le operazioni relative al censimento della popolazione 2011 (che risulta anunontare complessivamente, al lordo di contributi ed oneri a carico dell'Ente, ad euro 18.966,00.

In ottemperanza al disposto dell'art. 9 comma 2 bis del d.l. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 112/2010, le Parti prendono atto che, rispetto all'annualità 2010, la queta del fondo 2011 è ridotta di un importo pari ad euro 10.348,84

Le Parti concordano la distribuzione delle risorse del fondo decentrato, costituito come da tabella allegato 1, secondo il prospetto allegato 2, distinguendo le somme destinate al finanziamento degli istituti stabili da quelle destinate al finanziamento degli istituti variabili secondo quanto contrattualmente previsto;

## Art. 3 - Criteri generali dei sistemi di incentivazione del personale


Le Parti concordano che le risorse destinate alla incentivazione della performance organizzativa ed individuale saranno crogate al personale secondo la metodologia codificata nel vigente (Sistema di Valutazione permanente del personale del comune di Arenzano, già oggetto di

E.

3

B





informativa sindacale ed approvato dalla giunta comunale con deliberazione n.144 del 3.05.2011

I processi di cui al precedente comma sono rimodulati in correlazione alta sospensione delle fasce istituite nel precedente cedi e che con il presente cedi 2011 le parti decidono di non applicare, sino alla conclusione della prossima tornata di contrattazione collettiva nazionale, successiva al precedente quadriennio 2006/2009, i cui effetti sono già sospesi per legge. Ciò in coerenza con le seguenti disposizioni normative:

- Circolare n. I del 17.02.2011 della P.C.M., Dipartimento della F.P., con la quale viene rinviata l'applicazione dell'art. 19 del D.Lgs. 150/2009, alla nuova stipulazione dei contratti collettivi nazionali per quanto concerne le Amministrazioni centrali dello Stato, fermi restando i principi di differenziazione del merito;
- Comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22.07.2011 inerente l'adozione di decreto correttivo atto ad attribuire valore di legge al contenuto sostanziale dell'accordo sindacale del 4.2.2011 cioè di rinviare la ripartizione delle fasce di merito per il pubblico impiego;
- Norma di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto correttivo ai sensi della quale la differenziazione per fasce "si applica a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva e quella relativa al quadriennio 2006-2009";

la sospensione delle fasce di cui al precedente secondo comma viene qui sancita mediante ricorso al successivo decreto correttivo al D.Lgs. 150/2009, D.Lgs. 141 dell'1.8.2011, il quale all'art. 6 "Norme transitorie", conferma tale punto prevedendo che la differenziazione retributiva in fasce prevista dagli artt. 19, commi 2 e 3, del citato decreto n. 150/2009, si applichi solo a partire dalla prossima tornata contrattuale:

viene incorporato nel presente contratto integrativo il verbale di concertazione sottoscritto dalle delegazioni in data 02.05.2011, allegato al presente CDI;

Le parti concordano di istituire un tavolo tecnico al fine di proporre eventuali modifiche del Sistema permanente di valutazione atte a correggere eventuali criticità emerse in sede di prima applicazione.

## Art. 4 - Progressioni economiche orizzontali

In ottemperanza al disposto dell'art. 9 comma 21 del d.l. 78/2010, vengono confermate per l'anno 2011 le risorse necessarie al finanziamento delle posizioni economiche già attribuite, pari ad euro 99.316.07

#### Art. 5 – Compensi per specifiche responsabilità

Le parti concordano di applicare i criteri di distribuzione del budget già previsti per gli anni pregressi.

### Art. 6 - Compensi relativi a prestazioni disagiate

Le Parti prendono atto che le fattispecie individuate per il 2011 sono quelle al momento già definite e che le stesse saranno oggetto di ricognizione e verifica in funzione del decentrato 2012.

N

0

OM

1

di



L'erogazione dei compensi di cui al presente articolo, poiché correlati all'effettivo svolgimento della prestazione in condizioni di disagio, non va effettuata nel caso di assenza dal servizio e dovrà essere riproporzionata nel caso di prestazione ad orario ridotto.

Le parti si impegnano ad incontarsi ( o a costituire un tavolo tecnico ) per effettuare una ricognizione delle tipologie e delle fattispecie di disagio individuabili nell'organizzazione al fine della destinazione ed erogazione del budget 2012.

## Art. 7 - Compensi relativi a prestazioni in situazioni di rischio

Per l'annualità 2011 vengono confermate le fattispecie già individuate.

Le parti si impegnano ad incontarsi ( o a costituire un tavolo tecnico ) per effettuare una ricognizione delle tipologie di rischio e delle fattispecie individuabili nell'organizzazione al fine della destinazione ed erogazione del budget 2012.

A tal fine, fermo restando quanto previsto dall'art. 37 CCNL 14.09.2000 e dall'art. 41 del CCNL 22.01.2004, le tipologie di rischio saranno esaminate dall'amministrazione con l'ausilio del servizio di prevenzione e protezione nonché del medico competente, tenuto conto delle oggettive condizioni lavorative e/o ambientali potenzialmente rischiose che, tuttavia, non devono rientrare nelle mansioni ordinarie del profilo di appartenenza del lavoratore.

L'erogazione dei compensi di cui al presente articolo, poiché correlata all'effettivo svolgimento della prestazione in condizioni di rischio, non va effettuata nel caso di assenza dal servizio e dovrà essere riproporzionata nel caso di prestazione ad orario ridotto.

## Art. 8 - Indennità per maneggio valori

Le Parti confermano i disposti in essere.

#### Art. 9 - Lavoro straordinario

Le prestazioni di lavoro straordinario, come previsto dalla normativa in vigore, sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.

# Art. 10 – Incentivazione del personale impegnato nelle attività di potenziamento dell'ufficio tributi

Si approvano i criteri definiti nel "Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi e sull'accesso all'impiego – sez. Il: Applicazione degli incentivi economici per l'attività di accertamento l.C.I. relativi ad annualità pregresse".

8

W.

B

Æ)

1

Q M



# Art. 11 - Compensi incentivanti la progettazione interna e l'attività di pianificazione urbanistica

Le Parti approvano i criteri contenuti nel "Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi e sull'accesso all'impiego – sez. I: Criteri per il conferimento di incarichi professionali interni e per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 92 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i."

Si impegnano, tuttavia, a rivedere, per l'anno 2012, il Regolamento al fine di sviluppare la sezione relativa ai criteri di riparto per l'Area urbanistica.

## Art. 12 - Disposizione finale

La disciplina degli istituti contrattuali contenuta nel presente cedi supera quelle contenute nei precedenti accordi sindacali intervenuti fra le parti.

La disciplina degli istituti contrattuali prevista dai precedenti cedi è nulla e disapplicata ove contrastante con norme imperative di legge o con i disposti dei vigenti cedi.

a Parte sindacale

La Parte pubblica

Dichiarazione n. 1

La parte sindacale raccomanda alla amm.ne di porre particolare attenzione alla salute nei luoghi di lavoro attraverso lo stanziamento di sufficienti risorse economiche nel predisponendo bilancio di previsione 2012/2014.

#### Dichiarazione n. 2

La parte sindacale, al fine di potenziare i canali di comunicazione interna, chiede di potenziare sulla intranet le forme visive di comunicazione sindacale.

1



### Dichiarazione n. 3

La R.S.U. del comune di Arenzano esprime particolare preoccupazione per il blocco delle assunzioni e di conseguenza per eventuali disservizi ai cittadini e maggiori carichi di lavoro ai dipendenti.

Pertanto le ooss richiedono alla amministrazione un coinvolgimento sulle scelte delliente in materia di gestione del personale ottimizzando l'organizzazione al fine di evitare esternalizzazioni.



# COMUNE DI ARENZANO

PROVINCIA DI GENOVA

Risorse aventi carattere di certezza, stubilità, continuità (IMPORTO UNICO - ART, 31, COMMA 2 CCNL 22.01.2004)

A) Fondo di cui all'art. 15 comma 1 lett. a) CCNL 01.04.1999.	150.687,99
B) Risorse aggiuntive ex artt.2 e 3 CCNL 16/7/96.	
C) Rispanni di gestione.	
F) Risparmi derivanti dalla opplicazione dell'art. 2, c. 3, del D.Lgs 29/1993.	
G) Risorse derivanti dal pagamento LED al personale in servizio anno 1998.	19,933,25
Risorse derivanti dall'applicazione della dichiarazione congiunta n. 14 al CCNL 22.01.2004 con decorrenza 01.01.2003.	
H) Risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di £.1.500,000 alle VIII q.f. (art.37, comma 4 CCNL 06/07/1995).	4.002,54
Risorse derivanti da una quota di eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale.	
J) Quota 0.52% monte salari 1997.	10.471,87
<ul> <li>Le somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito di attuazione dei processi di decentramento e delega funzioni.</li> </ul>	
Art.15, comma 5 CCNL 01/04/1999. Effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche.	···
Art.4, comma 1 CCNL 05/10/2001: Gli Enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art. 15 CCNL 01/04/1999 di un importo pari all'1,1% del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quote dirigenza.	27.755,98
Art.4, comma 2 CCNL 05/10/2001:  Le risorse di cui al comma 1 sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 01.01.2000.	34.614,07
Art.32, comma 1 CCNL 22/01/2004: Incremento di importo pari allo 0,62% del monte salari riferito all'anno 2001, esclusa la quota della dirigenza.	16.657,99
Art.32, comma 2 CCNL 22/01/2004: Ulteriore incremento di importo pari allo 0,50% del monte salari riferito all'anno 2001, esclusa la quota della dirigenza (se la spesa del personale è inferiore al 39% delle entrate correnti).	13.433,87
Art.4, comma 1 CCNL Biennio Economico 2004/2005: Gli Enti nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39% incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2 CCNL 22.01.2004 con un importo corrispondente allo 0,5% del monte salari 2003, esclusa la quota dirigenza.	12.883,11
Art. 8, comma 2 CCNL 11.04.2008 Biennio Economico 2006/2007: Gli enti locali, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del C.C.N.L. del 22.01.2004 con un importo corrispondente allo 0,6 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza qualera il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%.	(
Riduzione	-12.506,72



Risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità (IMPORTO VARIABILE - ART. 31, COMMA 3 CCNL 22,01,2004)

$\overline{}$	"	
	D) Somme derivanti da L. 449/97 art.43 (art. 15 c.1 lett.D CCNL 01.04.99	******
E)	Economie derivanti da trasformazione di rapporti di lavoro (part-time) art.l L.662/96.	
	Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o di risultati di personale (euro 7.043,80 per progetto condono oltre ad euro 13.000,00 destinati a previdenza integrativa P.M. – art. 208 C.d.S.)	20.043,80
M)	Eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art.14, comma 3 CCNL 01.04.1999.	1.255,57

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Art.15, comma 2 CCNL 01/04/1999 Integrazione fino a un importo massimo corrispondente al 1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota della dirigenza.	24.165,84
Art.15, comma 5 CCNL 01/04/1999  Effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche, ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e delle nuove attività.	
Art.4, commi 3 e 4 CCNL 05/10/2001 Previsione risorse art.15, lett. k) CCNL 01/04/1999.	31.343,00
Art.54 CCNL 14/09/2000  Destinazione quota-parte rimborso spese per notificazione si messi notificatori.	******
Incentivazione Prog. UT.	
Art. 4, comma 2 CCNL Biennio Economico 2004/2005 Gli Enti nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia inferiore al 25% incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3 CCNL 22.01.2004 con un importo variabile tra lo 0,3% e lo 0,7% del monte salari 2003, esclusa la quota dirigenza.	

Conservazione e rintilizzazione delle somme non utilizzate nell'esercizio di riferimento (ART. 17. COMMA 5 CCNL 01.04.1999)

Art. 9 c.2bis L.122/10 per gli anni 2011,2012 e 2013 non possibile incrementare

IMPORTO UNICO	ARTT. 31 E 32 CC	277.933,95
Decurtazione pers. Cessato (art. 9 c. 2 bis D.L. 78/2010)		- 7.694,76
TOTALE IMPORTO RISORSE STABILI		270.239,19
IMPORTO VARIABILE		76.808,21
Decurtazione pers. Cessato (art. 9 c. 2 bis D.L. 78/2010)		-2.168,88
TOTALE IMPORTO RISORSE VARIABILI		74.639,33
CONSERVAZIONE SOMME NON UTILIZZATE		,
	TOTALE	344.878,52

















Inoltre al suddetto importo va aggiunta la quota di risorse trasferita per adempimenti riguardanti le operazioni relative al Censimento della Popolazione 2011 che risulta ammontare complessivamente ad euro 18.966,00 al lordo di contributi ed oneri a carico dell'Ente, per una cifra complessiva da crogare agli addetti, (detratti contributi ed oneri vari a carico Ente) pari ad euro	14.188,50

W R. C.

May Come the



## PROSPETTO UTILIZZO RISORSE DECENTRATE **ANNO 2011**

RISORSE DECENTRATE STABILI RISORSE DECENTRATE VARIABILI	270.239,19, 74.639,33	
Progressioni economiche orizzontali 2011		99.316,07
Indennità di comparto		53.296,69
Reinquadramento pers.P.M. ex V qualifica		793,11
Ex 8^ qualifics		774,69
Indennità profess.li educatori asilo nido		7.100,84
Indennità Turno		19.494,41
Indennità Reperibilità		22.933,35
Magglorazioni oraria		9.509,15
Compenso maneggio valori		414,40
Indennità rischio		21.434,01
Particolari responsabilità (tott.   c.2^ art. 17 CCNL 99)		2.050,00
Specifiche responsabilità (lett. f c.2* art. 17 CCNL 99 come sostituitede art. 7 CCNL 9.6.86)		5.200,00
Fondo previdenziale P.M.		13.000,00
Recupero ICI		31.343,00
Progetto Condono (devoluzione quata 10% diritti )		7.043,80
Indennità disaglo		10.590,75
Incentivazione performance org.va e indiv.le		40.584,25
	***************************************	344.878,52

oltre alla quota di risorse trasferita per adempimenti riguardanti le operazioni relative al censimento della popolazione 2011, pari ad euro 14.188,50 (al netto degli oneri a carico Ente)